



CHIARIMENTI BIS CDC/002

D.4

rif. Disciplinare di gara punto 7. Subappalto,

Si chiede di chiarire e confermare che, ove si intenda affidare in subappalto la parte di appalto riferita al servizio di manutenzione in garanzia e quello «a guasto o a danno», i subappaltatori devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività, principale o secondaria, pertinente a quella appunto di assistenza e manutenzione post-vendita degli automezzi. Del resto, in caso contrario, ossia nel caso in cui il subappaltatore del servizio di manutenzione debba essere iscritto alla Camera di Commercio per le attività afferenti alla fornitura dei mezzi e alla manutenzione, non vi sarebbe corrispondenza dell'oggetto dell'iscrizione con la parte di appalto riferita alla manutenzione da eseguire e, di conseguenza, non si potrebbe verificare la specifica capacità tecnica posseduta dal relativo contraente.

R.4

L'oggetto della commessa deve essere unitariamente considerato, in quanto non esiste nella lex specialis una distinzione tra prestazione principale (fornitura automezzi) e prestazione secondaria (manutenzione automezzi).

Si conferma, pertanto, che gli eventuali subappaltatori devono possedere tutti i requisiti di idoneità professionale previsti per il concorrente ed indicati al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.

Nello specifico, se si intende subappaltare la manutenzione degli automezzi oggetto di fornitura, gli eventuali subappaltatori oltre ad avere i requisiti indicati al suddetto paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara, devono dimostrare di avere la disponibilità di un Centro di assistenza con le specifiche caratteristiche richieste al paragrafo 6) del Disciplinare tecnico.



ISO 9001 - Cert. n.28510

